

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2024

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza Mehenni \(Adda\) contro la Svizzera](#) del 9 aprile 2024 (ricorso n. 40516/19)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (*art. 5 par. 1 CEDU*); *ne bis in idem* (*art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU*); *misura di internamento nei confronti del ricorrente dopo che ha scontato la sua pena detentiva*.

La causa riguarda una misura di internamento pronunciata nei confronti del ricorrente dopo che aveva scontato la sua pena detentiva. Esiste una giurisprudenza costante della Corte sulle questioni sollevate nel ricorso, che è stato pertanto sottoposto a un comitato di tre giudici. La Corte ha constatato che l'internamento del ricorrente è stato disposto più di sette anni dopo la sua condanna originale e dopo che aveva scontato la sua pena; che la sentenza che ordinava l'internamento non si basava su un riesame della colpevolezza del richiedente; infine, che la procedura in questione non prevedeva il riesame dei reati commessi dall'interessato. La Corte ha rilevato infatti che i tribunali erano stati chiamati a decidere unicamente se le condizioni per una modifica della sanzione fossero soddisfatte. Di fatto, ha osservato che la procedura sembrava consistere nell'imporre, sebbene non vi fossero nuovi elementi per riesaminare la sua colpevolezza, una sanzione supplementare volta a proteggere la società da reati per i quali il ricorrente era già stato condannato. La Corte ha concluso che non ravvisa un nesso causale tra la condanna originale e l'internamento ordinato nella procedura di revisione, il quale non era giustificato secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera a CEDU. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente, affetto da turbe psichiche, non era stato collocato in un istituto adeguato e che la sua detenzione non era compatibile con l'articolo 5 paragrafo 1 lettera e CEDU. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità). La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente era stato condannato in via definitiva con sentenza del 3 marzo 2011, confermata il 15 agosto 2011, che le autorità nazionali hanno ritenuto che la diagnosi di turbe psichiche costituisse un fatto nuovo e, sulla base di ciò, hanno imposto una nuova sanzione. Secondo la Corte, tuttavia, la riapertura in questione non era basata su alcun nuovo elemento che potesse incidere sulla natura dei reati commessi dal ricorrente o sull'entità della sua colpevolezza, né aveva dato luogo a un riesame dell'accusa penale. Di conseguenza, ha concluso che il procedimento litigioso non costituisce una riapertura della procedura penale ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (unanimità).

**Sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera del 9 aprile 2024  
(Grande Camera) (ricorso n. 53600/20)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); qualità di vittima (art. 34 CEDU); violazioni della Convenzione europea, mancata attuazione di misure sufficienti per combattere il cambiamento climatico.*

La causa concerne il ricorso presentato da quattro donne e da un'associazione svizzera, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, i cui membri sono donne anziane preoccupate per le conseguenze del riscaldamento globale sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita. Le ricorrenti ritengono che le autorità svizzere, nonostante gli obblighi imposti dalla CEDU, non stiano adottando misure sufficienti per attenuare gli effetti del cambiamento climatico. La Corte ha innanzitutto constatato che le quattro singole ricorrenti non soddisfacevano i criteri per la qualità di vittima ai fini dell'articolo 34 CEDU e ha dichiarato le loro censure irricevibili. Ha ritenuto, invece, che l'associazione ricorrente fosse legittimata ad adire la giustizia (locus standi) di fronte alle minacce legate al cambiamento climatico per conto di persone che potessero sostenere in modo argomentato che la loro vita, la loro salute, il loro benessere e la loro qualità di vita, tutelati dalla CEDU, fossero esposti a specifiche minacce o conseguenze negative legate al fenomeno in questione. La Corte ha quindi concluso che la Svizzera non ha rispettato gli obblighi imposti dalla CEDU relativi al cambiamento climatico. Nel processo di attuazione del relativo quadro normativo nazionale si erano verificate gravi carenze, in particolare l'incapacità delle autorità svizzere di quantificare, mediante un bilancio delle emissioni di CO<sub>2</sub> o in altro modo, i limiti nazionali applicabili alle emissioni di gas serra. Inoltre, la Svizzera non ha raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati in passato. Pur riconoscendo l'ampio margine di discrezionalità di cui godono le autorità nazionali nell'applicazione della legislazione e delle misure, la Corte ha constatato, sulla base degli elementi di cui disponeva, che le autorità svizzere non hanno agito in tempo utile e in modo appropriato nell'ideare, elaborare e attuare la legislazione e le misure del caso. Inoltre, secondo la Corte, l'articolo 6 capoverso 1 CEDU è applicabile alla censura dell'associazione ricorrente relativa all'effettiva attuazione delle misure di attenuazione previste dal diritto interno in vigore. La Corte ha rilevato che i tribunali svizzeri non hanno spiegato in modo convincente le ragioni per cui non hanno ritenuto necessario esaminare la fondatezza delle censure dell'associazione ricorrente. Non hanno preso in considerazione le incontestabili prove scientifiche per il cambiamento climatico e non hanno preso sul serio le censure. Violazione dell'articolo 8 CEDU (sedici voti contro uno). Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza Duarte Agostinho e altri contro la Svizzera e 32 altri Stati del 9 aprile 2024  
(Grande Camera) (ricorso n. 39371/20)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); cambiamento climatico.*

Invocando in particolare gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU, i ricorrenti, sei giovani cittadini portoghesi, lamentano gli effetti presenti e gli effetti gravi futuri del cambiamento climatico che attribuiscono agli Stati convenuti. In particolare, citano le ondate di calore, gli incendi boschivi e il fumo degli incendi, che a loro avviso hanno un impatto sulla loro vita, il loro benessere, la loro salute mentale e sul comfort delle loro case. Ritengono che il riscaldamento globale colpisca soprattutto la loro generazione e, data la loro età, le ingerenze sono più pronunciate nei loro diritti piuttosto che in quelli delle generazioni precedenti. Si basano su diversi articoli della CEDU, su strumenti internazionali

come l'Accordo sul clima di Parigi del 2015 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nonché su rapporti generali e rapporti di esperti sui danni alla salute causati dai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la giurisdizione extraterritoriale degli Stati convenuti diversi dal Portogallo, al termine del suo esame la Corte ha concluso che non vi era nella CEDU alcuna base volta a giustificare un'estensione della giurisdizione extraterritoriale tramite un'interpretazione giudiziaria nel modo richiesto dai ricorrenti. Ha concluso che la giurisdizione territoriale era stata applicata nei confronti del Portogallo e che non era stato possibile applicare nessuna giurisdizione nei confronti degli altri Stati convenuti. Ha pertanto dichiarato irricevibile la censura contro gli altri Stati convenuti in applicazione dell'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU. Poiché i ricorrenti non si erano avvalsi di nessun mezzo di ricorso disponibile in Portogallo per far valere le loro censure, ha concluso anche che la censura dei ricorrenti contro il Portogallo era irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Irricevibile (unanimità).

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### [Sentenza Karsai contro l'Ungheria](#) del 13 giugno 2024 (ricorso n. 32312/23)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU; nessun diritto al suicidio medicalmente assistito per un cittadino ungherese affetto da malattia dei motoneuroni.*

Il ricorrente è un cittadino ungherese affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), un'incurabile malattia dei motoneuroni, in stadio avanzato. Lamenta l'impossibilità di poter porre fine alla sua vita con l'aiuto di terzi, nonché la discriminazione rispetto ai malati terminali che dipendono da trattamenti di mantenimento in vita e possono chiederne l'interruzione. La Corte ha osservato che la pratica del suicidio medicalmente assistito potrebbe avere implicazioni sociali di ampia portata e comportare rischi di errore e di abuso. Nonostante la crescente tendenza alla legalizzazione di questa pratica, la maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa continua a vietarla, come l'eutanasia. Lo Stato gode quindi di un ampio margine di discrezionalità al riguardo e la Corte ha ritenuto che le autorità ungheresi avessero cercato di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco e non avessero oltrepassato i limiti di tale margine. Tuttavia, ha ritenuto che la CEDU vada interpretata e applicata alla luce delle condizioni attuali. Si dovrebbe quindi monitorare la necessità di misure giuridiche adeguate, tenendo conto dell'evoluzione delle società europee e degli standard internazionali di etica medica in questo settore. La Corte ha rilevato che cure palliative di qualità, in particolare un'efficace gestione del dolore, sono essenziali per garantire alle persone una fine di vita dignitosa. Secondo gli esperti ascoltati dalla Corte, le opzioni di cure palliative disponibili basate sulle raccomandazioni aggiornate dell'Associazione europea per le cure palliative, compreso l'uso della sedazione palliativa, sono generalmente in grado di alleviare i pazienti nella stessa situazione del ricorrente e di consentire loro di morire serenamente. Il ricorrente non ha sostenuto di non poter beneficiare di tali cure. Per quanto riguarda l'asserita discriminazione, la Corte ha considerato che il rifiuto o l'interruzione del trattamento in una situazione di fine vita è intrinsecamente legato al diritto di esprimere un consenso libero e informato piuttosto che al diritto di essere assistiti per morire ed è ampiamente riconosciuto e approvato dal corpo medico nonché sancito dalla Convenzione di Oviedo (adottata nel quadro del Consiglio d'Europa). Inoltre, la maggioranza degli Stati membri autorizza il rifiuto o la cessazione dell'assistenza respiratoria. La Corte ha quindi ritenuto che la presunta disparità di trattamento tra le due categorie di pazienti fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata. Non violazione dell'articolo 8 CEDU e non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno).

**Sentenza Pietrzak e Bychawska-Siniarska e altri contro la Polonia del 28 maggio 2024  
(ricorsi n. 72038/17 e 25237/18)**

*Diritto al rispetto della vita privata, familiare e della corrispondenza (art. 8 CEDU); legislazione polacca sulla sorveglianza segreta.*

I ricorrenti, cinque cittadini polacchi, lamentano che la legislazione polacca autorizzi un sistema di sorveglianza segreta, consistente nel controllo operativo e nella conservazione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, postali e digitali («dati sulle comunicazioni») al fine di un potenziale uso da parte delle competenti autorità nazionali. In particolare, si tratta di stabilire se esista un rimedio di diritto interno che permetta alle persone che credono di essere state sottoposte a sorveglianza segreta di ricorrere contro tale misura e farne verificare la legalità. La Corte ha riscontrato tre violazioni dell'articolo 8 CEDU, riguardanti la censura relativa al regime di controllo operativo, la censura relativa alla conservazione dei dati sulle comunicazioni per un potenziale uso delle competenti autorità nazionali e la censura relativa al regime di sorveglianza segreta della legge antiterrorismo. Considerando la segretezza e l'ampiezza portata delle misure di sorveglianza previste dalla legislazione polacca, nonché la mancanza di rimedi interni efficaci con i quali le persone che credono di essere sotto sorveglianza possono contestare tale misura, la Corte ritiene che un esame in abstracto della legislazione litigiosa sia giustificato. Secondo la Corte, i ricorrenti possono quindi affermare di essere vittime di una violazione della CEDU e la mera esistenza di una tale normativa costituisce di per sé un'ingerenza nell'esercizio dei loro diritti ai sensi dell'articolo 8 CEDU. La Corte ha poi affermato che tutte le carenze individuate nel regime di controllo operativo portano a constatare che la legislazione nazionale non fornisce garanzie sufficienti contro un ricorso eccessivo alla sorveglianza, nonché un'ingerenza indebita nella vita privata delle persone. L'assenza di garanzie non è sufficientemente controbilanciata dall'attuale meccanismo di controllo giurisdizionale. Secondo la Corte, il regime nazionale di controllo operativo, considerato nel suo complesso, non soddisfa i requisiti dell'articolo 8. Ha inoltre ritenuto che la legislazione nazionale, in base alla quale i fornitori di servizi TIC2 sono tenuti a conservare i dati di comunicazione in modo generalizzato e indifferenziato per permettere un potenziale uso delle competenti autorità nazionali, fosse insufficiente per limitare l'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti a quanto «necessario in una società democratica». Infine, ha concluso che nemmeno le disposizioni sulla sorveglianza segreta contenute nella legge anti-terrorismo soddisfacevano i requisiti dell'articolo 8 CEDU, osservando tra l'altro che né l'introduzione della sorveglianza segreta né la sua applicazione durante il periodo iniziale di tre mesi erano state sottoposte a un controllo da parte di un organo esterno indipendente dai funzionari che effettuavano la sorveglianza in questione. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza Domenjoud contro la Francia del 16 maggio 2024 (ricorsi n. 34749/16 e 79607/17)**

*Libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4); arresti domiciliari per due attivisti nel quadro dello stato di emergenza al fine di garantire la sicurezza della COP 21.*

La causa concerne due misure di arresti domiciliari adottate nei confronti di due cittadini francesi, Cédric e Joël Domenjoud, sulla base di una legge sullo stato di emergenza in occasione della 21ª sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21). Per porre i ricorrenti agli arresti domiciliari, il Ministro dell'Interno ha invocato la necessità di garantire la sicurezza della COP 21 in un contesto caratterizzato, da un lato, da una grave minaccia terroristica e, dall'altro, da incidenti violenti verificatisi in occasione di altri grandi eventi organizzati nei Paesi vicini nel 2015. Si è inoltre

basato sulle note informali fornite dai servizi d'informazione, secondo cui gli attivisti stavano preparando azioni violente nel quadro del vertice a cui i due ricorrenti avrebbero probabilmente partecipato. Per quanto riguarda Cédric Domenjoud, la Corte ha osservato che, nonostante le modalità costrittive, la misura era basata su motivi pertinenti e sufficienti e si fondava su elementi concreti tratti dalla condotta e dai precedenti del ricorrente, i quali indicavano un elevato rischio di partecipazione a episodi particolarmente violenti. La misura adottata nei suoi confronti non era quindi sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (la salvaguardia della sicurezza nazionale e pubblica, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico). La Corte ha inoltre ritenuto che il controllo giurisdizionale della misura presentasse sufficienti garanzie procedurali, in particolare per quanto concerne l'esame delle note da parte del Ministro. Per quanto riguarda Joël Domenjoud, secondo la Corte non vi era alcun indizio che il ricorrente avesse personalmente pianificato di partecipare ad azioni violente o di contribuire ad organizzarle. Non è stato nemmeno stabilito che abbia incoraggiato o anche solo sostenuto tali azioni. Non c'erano prove concrete di attivismo violento, come sostenevano i servizi d'informazione. Non risultava quindi che la misura preventiva adottata nei suoi confronti fosse il risultato di una valutazione individuale e approfondita del suo comportamento o delle sue azioni, secondo la quale avrebbe potuto contribuire ai disordini temuti dalle autorità interne. La Corte ha inoltre ritenuto che il controllo giurisdizionale della misura adottata nei confronti del ricorrente non presentasse sufficienti garanzie procedurali. Infine, ha ritenuto che la misura adottata nei suoi confronti eccedesse la deroga notificata dalla Francia al Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 15 CEDU. Non violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU nei confronti di Cédric Domenjoud (unanimità) e violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU nei confronti di Joël Domenjoud (sei voti contro uno).

### **Sentenza M.M. contro la Francia del 16 aprile 2024 (ricorso n. 13303/21)**

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); ricorso di un cittadino egiziano che contesta il rifiuto di fornire informazioni da parte dei tribunali francesi sulla denuncia da lui sporta contro il presidente egiziano mentre quest'ultimo si trovava in Francia per una visita ufficiale.*

La causa riguarda il rifiuto di fornire informazioni da parte delle autorità giudiziarie francese francesi in merito alla denuncia con costituzione di parte civile da parte del ricorrente, cittadino egiziano, contro il presidente egiziano per presunte torture e atti di barbarie, presentata mentre quest'ultimo si trovava in Francia per una visita ufficiale nel 2014. Il ricorrente sostiene di essere stato gravemente ferito a un occhio da un proiettile sparato da un ufficiale dell'esercito egiziano al Cairo durante la repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato del 3 luglio 2013. Il ricorso alla Corte riguarda il rifiuto di fornire informazioni sulle accuse oggetto della denuncia del ricorrente a causa del principio di diritto pubblico internazionale dell'immunità dei capi di Stato. La Corte ha innanzitutto osservato che nel caso di specie non sussistevano circostanze particolari tali da creare un legame giurisdizionale extraterritoriale che avrebbe imposto alle autorità francesi un obbligo procedurale di indagare sulle accuse di atti di barbarie avvenuti in Egitto (componente procedurale dell'articolo 3 CEDU). La Corte ha concluso che il ricorrente non rientrava nella giurisdizione della Francia per i fatti da lui denunciati appellandosi all'articolo 3 CEDU e ha dichiarato irricevibile questa parte del ricorso. Dopo aver ricordato che a causa dell'esistenza di un procedimento civile dinanzi ai tribunali nazionali lo Stato convenuto è tenuto, ai sensi dell'articolo 1 CEDU, a garantire il rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 6 in tali procedimenti, la Corte ha condiviso il parere dei tribunali nazionali, secondo cui, in base alle norme di diritto internazionale consuetudinario, il Presidente gode dell'immunità dalla giurisdizione penale all'estero, che non comporta una privazione assoluta del diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 CEDU. La Corte non ha ravvisato alcun elemento manifestamente irragionevole o arbitrario nell'analisi

delle autorità giudiziarie nazionali e ha ritenuto che la limitazione del diritto di accesso del ricorrente a un tribunale non fosse sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. Ha concluso che questa parte del ricorso era irricevibile in quanto manifestamente infondata. Irricevibile (unanimità).

### **Sentenza Büttner e Krebs contro la Germania del 4 giugno 2024 (ricorso n. 27547/18)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un processo equo e diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); ricorso contro il piano di sviluppo dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo.*

La causa concerne il piano di sviluppo che autorizza la costruzione dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo. Davanti alla Corte, i ricorrenti, proprietari di case situate nei pressi dell'aeroporto in questione, lamentano di non aver potuto contestare in maniera effettiva la decisione di approvazione del piano di sviluppo perché non hanno avuto accesso a tutte le informazioni rilevanti sulle ipotesi di traiettoria di volo adottate e sull'inquinamento acustico causato dall'attività dell'aeroporto. Sostengono inoltre che i tribunali tedeschi abbiano considerato irrilevante una serie di vizi procedurali, in particolare il fatto che le autorità non avessero pubblicato il piano di sviluppo in tutti i comuni che sarebbero stati colpiti dal rumore generato dal nuovo aeroporto e che avessero omesso di includere nello studio sull'impatto ambientale di quest'ultimo le aree potenzialmente interessate dalla modifica delle traiettorie di volo. Invocano gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo e diritto di accesso a un tribunale) CEDU. La Corte sottoscrive la valutazione delle autorità giudiziarie nazionali sul caso dei ricorrenti basandosi su un esame condotto nell'ambito di un procedimento giudiziario con tutte le garanzie richieste. Come le autorità giudiziarie nazionali, ha constatato in particolare che gli interessi in gioco erano stati adeguatamente ponderati nella decisione di approvare il piano di sviluppo e che l'esito del procedimento non sarebbe stato più favorevole ai ricorrenti se non fosse stato viziato dai difetti procedurali individuati dai giudici nazionali. A questo proposito, ha osservato in particolare che, anche se le traiettorie di volo adottate in via definitiva erano diverse dalle ipotesi di traiettoria di volo incluse nella decisione di approvazione del piano di sviluppo, il numero di persone esposte all'inquinamento acustico risultante era più o meno identico. Irricevibile (unanimità).